

Esterometro Novità principali

Numero 24 del 11 agosto 2022

La presente circolare riepiloga le principali novità operative riguardanti l'esterometro.

Per fornire un maggior dettaglio sull'argomento trattato, alla presente comunicazione vengono allegati:

- La guida aggiornata alla compilazione dell'esterometro (versione 1.7)
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26 del 2022.

Per tutte le altre informazioni si rimanda alle circolari dello studio n.35 del 23/12/2021 e n.19 del 17/06/2022

NOVITA' DAL 01/07/2022

Dal 01/07/2022, a differenza di quanto previsto dalla precedente modalità di comunicazione, non è previsto un termine unico "fisso" per ogni trimestre, ma viene introdotto un termine "mobile", legato al termine di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, relativamente agli acquisti, dove tali documenti manchino o non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerino effettuate.

Operazioni attive

Per le operazioni attive, la trasmissione dei dati allo SDI deve avvenire entro l'ordinario termine di emissione della fattura. Di seguito alcune casistiche:

- In caso di <u>cessioni di beni INTRA UE</u>, l'invio dei dati allo SDI è da effettuarsi entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione (art 46, D.L. 331/93), anche se la fattura viene emessa in un momento diverso, fermo restando i limiti di legge (è consentito l'invio il 15 novembre 2022 dei dati riferiti a una cessione intracomunitaria effettuata il 1° ottobre 2022, la cui fattura è emessa il 31 dello stesso mese).
- In caso di <u>cessione di beni e prestazioni di servizi EXTRA UE,</u> vige il termine ordinario di emissione della fattura (12 giorni).



Operazioni passive

Nella sottostante tabella si evidenziano le tempistiche e le modalità con cui registrare le <u>operazioni</u> passive a seconda della tipologia del bene o servizio e a seconda della qualifica del <u>cedente</u>.

Caso	Metodo e termini IVA reverse charge	Annotazione registri	Scadenza trasmissione XML
1 - Acquisto interni di beni mobili da fornitore extra UE	Autofattura art. 17, comma 2 Entro 12 giorni dal momento di effettuazione	Registro vendite: entro il 15 mese successivo con imputazione a mese effettuazione Registro acquisti: entro termine liquidazione in cui viene esercitata detrazione	TD19 da trasmettere: entro il 15 del mese successivo se mero flusso esterometro (autofattura cartacea); entro 12 giorni dall'effettuazione se autofattura elettronica (data XML = data effettuazione)
2 - Acquisto interni di beni mobili da fornitore UE	Integrazione art. 17, comma 2 e articoli 46-47 Mese arrivo fattura fornitore	Come sopra ma con imputazione riferimento mese arrivo fattura	TD19 da trasmettere entro il 15 del mese successivo arrivo fattura (data XML = data arrivo fattura fornitore UE)
3 - Acquisto intracomunitario di beni	Come caso n. 2		TD18 entro il 15 del mese successivo arrivo fattura (data XML = data arrivo fattura fornitore UE)
4 - Acquisto servizi generali da fornitore stabilito extra UE	Autofattura art. 17, comma 2 Entro 15 del mese successivo effettuazione	Come caso n. 1	TD17 entro il 15 del mese successivo (data XML = data effettuazione)
5 - Acquisto servizi generali da fornitore stabilito UE	Come caso n. 2	Come caso n. 2	TD17 entro il 15 del mese successivo (data XML = data ricezione fattura fornitore UE)
6 - Altri acquisti operazioni (acquisto immobili o servizi speciali**)	Come caso n. 1 se fornitore extra UE Come caso n. 2 se fornitore UE	Come caso n. 1 se fornitore extra UE Come caso n. 2 se fornitore UE	TD17(servizi) o TD19(beni) a seconda si tratti rispettivamente di servizi o di beni

^{**} per servizi speciali si intendono tutti i servizi che non sono ricompresi nell'art. 7 ter; ad esempio:

- acquisto di carburante fuori dall'Italia
- servizi alloggio e ristorazione Eu/Extra EU
- servizi inerenti ad immobili situati all'estero (manutenzioni)



Nella tabella a seguire sono riportati alcuni esempi di acquisto di beni e servizi con l'indicazione dei relativi adempimenti.

Caso	identificazione momento di effettuazione	Metodo e termini IVA reverse charge	Annotazione registri	Scadenza trasmissione XML
1 - Acquisto di un computer (bene già presente in Italia) da fornitore cinese identificato con p.iva italiana	data di acquisto del computer - esempio 10 luglio 2022	emissione autofattura cartacea entro il 22 luglio 2022	Annotazione della fattura nella liquidazione iva di luglio	Entro il 15 agosto 2022 oppure se viene emessa e trasmessa allo SDI autofattura elettronica entro il 22 luglio non occorre fare altro adempimento
2 - Acquisto di un computer da fornitore UE identificato con p.iva italiana (bene già presente in Italia)	data di acquisto del computer - esempio 10 luglio 2022 - ricevuta il 31 luglio	integrazione della fattura entro 15 agosto	Annotazione della fattura nella liquidazione iva di luglio	Entro il 15 agosto 2022 invio allo SDI del file XML
3 - Acquisto intracomunitario di computer da ditta tedesca	data di acquisto del computer - esempio 10 luglio 2022 - ricevuta il 31 luglio	integrazione della fattura entro 15 agosto	Annotazione della fattura nella liquidazione iva di luglio	Entro il 15 agosto 2022 invio allo SDI del file XML
4 - Acquisto servizi generali da fornitore stabilito extra UE	fattura o pagamento per prestazioni di servizi (es.Legali) datata/effettuato il 10 luglio 2022	emissione autofattura cartacea entro il 15 agosto 2022	Annotazione della fattura nella liquidazione iva di luglio	Entro il 15 agosto 2022
5 - Acquisto servizi generali da fornitore stabilito UE	fattura per prestazioni di servizi (es. legali) datata 10 luglio 2022 ricevuta il 31 luglio 2022	integrazione della fattura entro 15 agosto	Annotazione della fattura nella liquidazione iva di luglio	Entro il 15 agosto 2022 invio allo SDI del file XML
6 - Altri acquisti operazioni (acquisto immobili o servizi speciali) da fornitore extra UE	fattura albergo Ginevra con iva svizzera datata 10 luglio 2022	emissione autofattura cartacea entro il 22 luglio 2022	Annotazione della fattura nella liquidazione iva di luglio	Entro il 15 agosto 2022 oppure se viene emessa e trasmetta allo SDI autofattura elettronica entro il 22 luglio non occorre fare altro adempimento
6 - Altri acquisti operazioni (acquisto immobili o servizi speciali)	fattura albergo Parigi con iva francese datata 10 luglio 2022	integrazione della fattura entro 15 agosto	Annotazione della fattura nella liquidazione iva di luglio	Entro il 15 agosto 2022 invio allo SDI del file XML

Esclusioni

Si rammenta che sono escluse dall'obbligo di comunicazione esterometro le operazioni dove:

• È stata emessa una bolletta doganale (importazioni ed esportazioni) e/o emessa o ricevuta una fattura elettronica, trasmessa mediante SDI.

Infatti, la presenza di una bolletta doganale o di una fattura elettronica via SDI esclude



l'obbligo di comunicazione dell'operazione ai fini dell'esterometro (art. 1, comma 3-bis, D.L. 127/2015). La finalità di tale esclusione è quella di evitare che vi siano duplicazioni delle informazioni trasmesse.

 Operazioni di acquisto di beni e servizi dall'estero, per importo di singola operazione inferiore ad euro 5.000.

Tale modifica è stata introdotta in sede di conversione nell'art. 12 del D.L. 73/2022. Le operazioni in questione sono non rilevanti territorialmente in Italia, ovvero acquisti effettuati da un fornitore estero e che, di conseguenza, non determinano la necessità di adempiere all'obbligo di integrazione del documento passivo ricevuto o di emissione di una autofattura. Suddette operazioni sono i) acquisto di immobili situati all'estero, ii) acquisti di carburanti, iii) pernottamenti all'estero. Come detto, se l'importo di ogni singola operazione è inferiore ad euro 5.000, allora non è necessario la comunicazione ai fini dell'esterometro.

Codici TD17-TD18-TD19

Dal punto di vista formale, ovvero utilizzo dei codici da inserire in fattura, le operazioni di acquisto di beni e servizi oggetto dell'adempimento sono di seguito riepilogati:

- TD17 ("Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero"), nel caso di servizi ricevuti;
- TD18 ("Integrazione per acquisto di beni intracomunitari"), nel caso di acquisti INTRA UE di beni.
- TD19 ("integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72"), per gli acquisti di beni da soggetti EXTRA UE.

Operazioni San Marino

Dal 01/07/2022, grazie all'entrata in funzione della fatturazione elettronica <u>da</u> e <u>verso</u> la Repubblica di San Marino, tutti i flussi tracciati via SDI dovrebbero escludere di per sé la necessità di comunicare una seconda volta i dati per rispettare l'adempimento dell'esterometro.



<u>l'Agenzia delle Entrate, nella circolare 26/2022, risposta 2.4, ha precisato che:</u>

- integrazione/autofattura, ed esterometro sono adempimenti tra loro autonomi, anche se possono essere soddisfatti entrambi qualora venga trasmesso flusso dati con codici TD17-TD18-TD19.
- Per le operazioni passive nei confronti di San marino, documentata con fattura elettronica ma senza addebito d'imposta da parte del cedente/prestatore di san marino, viene imposto al soggetto italiano di assolvere l'imposta con il meccanismo del reverse charge, attraverso l'emissione di un file telematico TD19, compilando l'aliquota e l'imposta da registrare in contabilità.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Per le operazioni dal 1° luglio 2022, il file XML trasmesso al SdI deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7), approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343.

Su tale file lo SDI verificherà l'avvenuto controllo di tutti i campi obbligatori della fattura ex art. 21 del DPR 633/72.

Nell'ipotesi in cui sia stato emesso anche un documento al di fuori dello SDI, è necessario che i dati obbligatori siano coerenti rispetto ai dati contenuti nel file che sarà trasmesso allo SDI. Con riferimento alla natura, quantità e qualità dei beni ceduti o dei servizi prestati, è possibile valorizzare il campo 2.2.1.4 "Descrizione" riportando la parola "BENI" ovvero la parola "SERVIZI" (o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole "BENI E SERVIZI"), rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura già emessa al di fuori del SdI (circ. 26/E/2022). Ciò vale anche per le operazioni passive, nel caso di integrazione del documento ricevuto.

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Per quanto riguarda la conservazione dei documenti, si precisa :

• che se il soggetto residente o stabilito in Italia emette una fattura elettronica nei confronti di un soggetto non stabilito (esempio: San marino), utilizzando un codice destinatario FÙLCROS commercialisti per l'impresa

comunicato dal cliente, il documento deve essere conservato in modalità elettronica applicando le disposizioni di conservazioni delle fatture elettroniche.

 che se il documento trasmesso via SdI non viene recapitato al cessionario o committente e non ha la natura di fattura elettronica, non è richiesta la conservazione elettronica del documento, fatta salva la facoltà di conservazione ai sensi dell'art. 39 co. 3 terzo periodo del DPR 633/72.

 che laddove l'autofatturazione avvenga solo tramite SdI utilizzando i codici TD17 TD18 e TD19, vi è obbligo di conservazione elettronica. Se invece il documento è trasmesso al di fuori del SdI, la conservazione elettronica è facoltativa.

I file XML trasmessi ai fini dell'esterometro costituiscono, comunque, documenti fiscalmente rilevanti ai sensi del DM 17.6.2014 e, in quanto tali, devono essere conservati con le relative cautele.

Fùlcros Commercialisti per l'Impresa rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Riferimenti

Rag. Daniela Casadei, mail danielacasadei@fulcros.it

Dott. ssa Mara Rinaldi, mail mararinaldi@fulcros.it

Dott. Andrea Piastra, mail andreapiastra@fulcros.it